

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14

091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario
incaricato

J. Derighetti

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.16
john.derighetti@ti.ch

Ai
Municipi dei Comuni ticinesi

Tramite portale AC

Bellinzona
13 febbraio 2020



Ns. riferimento
DJ

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20200213-3

Modifica del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni

Signore e Signori Sindaco e Municipali,
Signore e Signori Segretari comunali,

con questa circolare vi informiamo sulle modifiche degli **artt. 17 e 26 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC)**, apparse sul BU no. 5 del 7 febbraio 2020, che entreranno in vigore il **1. aprile 2020**.

Art. 17 cpv. 2 lett. d - Tasso di ammortamento "altre opere del genio civile"

Il tasso di **ammortamento massimo** della categoria di investimenti "**Altre opere del genio civile**" è stato portato dal 2,5% al **5%**.

Con i lavori di approvazione dei piani dei conti si è constatato come in questa categoria "residua" rientrino tutta una serie di investimenti, non previsti nelle altre lettere, quali ad esempio:

- parcheggi, giardini pubblici, cimiteri, parchi giochi (inteso solo la parte strutturale, quale i movimenti di terra, muri, ecc. ma non i singoli attrezzi, considerati beni mobili), riferiti a beni amministrativi iscritti a bilancio nel conto 1403.0;
- strutture per la raccolta dei rifiuti, come piazze di compostaggio, container interrati (parte di genio civile; non rientrano qui invece cassonetti/container esterni, da trattare come beni mobili); vedi conto di bilancio no. 1403.3;
- altre opere, quali porti o rete di teleriscaldamento che sono raggruppati nel conto residuale no. 1043.9 "Opere del genio civile diverse".

Si tratta perciò di investimenti molto diversi tra loro che hanno durata di utilizzo anche molto differente.

Sembra perciò opportuno ampliare la forchetta a 2% - 5%. Resta inteso che ogni singolo investimento va valutato **caso per caso** alla luce di quanto indicato nel cpv. 1, ovvero ammortizzando lo stesso secondo la sua **durata di utilizzo**.

Art. 26 cpv. 1 - Utilizzo credito quadro per opere edili

L'esclusione di principio delle opere edili dall'utilizzo del credito quadro pone dei problemi per quanto riguarda la necessità, constatata in certi comuni, di intervenire con lavori di **manutenzione straordinaria** su di un ampio parco di immobili da reddito. Si tratta di piani di intervento riguardanti lavori di ristrutturazione, non pianificabili temporalmente e neppure progettabili con precisione perché eseguiti al momento in cui gli spazi si liberano a seguito del cambio di inquilino, per cui essi devono essere eseguiti con una tempistica che mal si addice ad un credito di investimento ordinario basato su progetti e preventivi definitivi.

Da qui l'ampliamento dell'uso del credito quadro anche per opere edili riguardanti programmi di **manutenzione straordinaria di immobili**. Sottinteso che per **nuove** costruzioni edili il credito quadro rimane escluso.

Art. 26 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 (nuovo) - Credito quadro, deroga per infrastrutture di distribuzione

Anche questa modifica prende le mosse da esigenze concrete, in questo caso nell'ambito di investimenti riguardanti le reti di distribuzione di elettricità, acqua, gas o calore, spesso condizionati da eventi non pianificabili che impongono decisioni a breve termine di intervento per posare o sostituire condotte non previste da un credito quadro.

Per tali ambiti si apre quindi alla possibilità di derogare a quanto previsto al cpv. 2 lett. a, ovvero l'obbligo di presentare un progetto (contenuto) e un preventivo (costo) di massima dell'opera nel suo complesso e per le singole parti d'opera.

In altre parole, il **consiglio comunale** potrà concedere un credito quadro fissando le condizioni che meglio si addicono al caso. Esso potrà ad esempio prevedere un importo complessivo a disposizione per un determinato periodo, senza dover indicare a livello di progetto di massima il contenuto dello stesso.

Restiamo a disposizione per eventuali vostre domande e cogliamo l'occasione per porgervi i migliori saluti.

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI


Il Capo Sezione:

M. Della Santa



Il Capo Ufficio della
gestione finanziaria:

J. Derighetti



Allegato:

- Stralcio BU 5/2020 del 7 febbraio 2020

Copia p.c. a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 22 maggio 2019 (RGFCC); modifica

(del 5 febbraio 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I

Il regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 22 maggio 2019 (RGFCC) è così modificato:

Art. 17 cpv. 2 lett. d

Investimento	Tasso di ammortamento minimo	Tasso di ammortamento massimo	Durata di utilizzo equivalente (anni)
d) altre opere del genio civile (valutazione caso per caso)	2%	5%	20 – 50

Credito quadro
(art. 175 LOC)

Art. 26 ¹Il credito quadro può essere utilizzato per opere infrastrutturali previste da un programma generale la cui realizzazione è attuabile a tappe, quali la costruzione e/o la manutenzione straordinaria di strade, di sistemi di evacuazione e smaltimento delle acque, di impianti di approvvigionamento idrico, elettrico o del gas o di altre opere strutturali, come pure programmi di investimento relativi a forniture. Sono di principio escluse le opere edili, ad eccezione di programmi di manutenzione straordinaria di immobili.

²La risoluzione del legislativo deve almeno prevedere la ratifica:

- del progetto e del preventivo di massima dell'opera nel suo complesso e delle singole parti d'opera, riservato il capoverso 3;
- per le forniture, delle caratteristiche, delle quantità principali e del preventivo di massima di ciascun oggetto o gruppo di oggetti;
- dell'ammontare del credito lordo complessivo per il completamento dell'intero programma;
- dei prevedibili tempi di attuazione dell'intero programma e del termine entro cui il credito decade se non utilizzato.

³Il consiglio comunale in sede d'approvazione del credito quadro può decidere in deroga ai criteri della lett. a del capoverso 2 per opere riguardanti infrastrutture di distribuzione di elettricità, acqua, gas o calore.

II

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° aprile 2020.

Bellinzona, 5 febbraio 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**